

# Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE



Data	<b>Roma, 11 ottobre 2011</b>
Messaggio	<b>153/2011</b>
Destinatari	<b>Utenti SPT</b>
Tipo	<b>Messaggio</b>
Area	<b>Stipendi</b>

**OGGETTO:** Cessioni di crediti derivanti da operazioni di finanziamento rimborsati mediante cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento – Chiarimenti.

In merito alla cessione di crediti relativi a contratti di finanziamento rimborsati mediante cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento, questo Servizio, in presenza di un quadro normativo di riferimento dalla incerta applicabilità ha richiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato.

Alla luce delle argomentazioni contenute nel suddetto parere (parere del 15 settembre 2011, 285246 P – Tipo Affare AL 32631/2011 Sez. III), le cessioni in argomento sono da considerarsi efficaci solo se sussistono i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:

1. devono risultare “da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio”;
2. il cessionario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 del D.P.R. 180/50, che stabilisce gli istituti ammessi a concedere i prestiti;
3. sia rilasciata l'attestazione della validità delle cessioni ai fini della legge fallimentare da parte del Liquidatore/curatore fallimentare, nel caso in cui il cedente dei crediti sia una società assoggettata a procedure concorsuali.

Tenuto conto che questa Direzione ha il compito di gestire tutti i rapporti con gli intermediari finanziari ai sensi del D.M. del 28 gennaio 2009, anche attraverso il ricorso ai sistemi informativi, la cessione del credito dovrà essere notificata a questa Direzione in conformità ai requisiti di cui sopra e completa degli elenchi delle quote da gestire in modo che si possa agire centralmente.

Di tale nuova modalità operativa è stata data opportuna comunicazione a tutte le società finanziarie con nota prot. 13414 del 11 ottobre 2011 depositata nella cartella Web accessibile alle società finanziarie stesse tramite password rilasciata da questa Direzione.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti da parte di alcuni uffici sulle quote insolute a causa della cessione dei crediti da parte delle società Eurofiditalia e Idea Spa (cedenti) verso altre finanziarie (cessionarie), si coglie l'occasione per evidenziare che dall'analisi del parere dell'Avvocatura emerge la conferma della legittimità del comportamento tenuto dall'Amministrazione per il periodo che va da giugno 2009 a maggio 2010, essendo stata comunicata la cessione, ma senza i requisiti prescritti dall'art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e non essendoci alcuna attestazione del liquidatore sul rispetto della normativa fallimentare, questa Amministrazione ha legittimamente effettuato i versamenti nei confronti delle società cedenti. Per il periodo in esame, quindi, sia l'Amministrazione che i dipendenti sono liberati dell'obbligazione, ed il recupero delle somme da parte dei cessionari deve avvenire nell'ambito del rapporto col cedente, se del caso insinuandosi nel passivo fallimentare.

Inoltre, quanto sopra detto vale anche per le 800 delle 6.000 partite cedute, per le quali, né il liquidatore né il curatore fallimentare, hanno fornito indicazioni, e i cui versamenti sono ancora considerati in capo alle finanziarie cedenti.

Per le quote versate in favore dei cessionari a partire dal mese di maggio 2010, invece, benché l'Amministrazione non fosse obbligata a effettuare i versamenti nei loro confronti, mancando i requisiti di forma, in virtù del riconoscimento delle cessioni da parte del liquidatore e del parere positivo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha ritenuto di far prevalere ragioni sostanziali, anche a tutela dei dipendenti gestiti, riconoscendo la validità delle cessioni e a effettuare i versamenti in favore degli stessi cessionari.

Per quanto sopra esposto si comunicano le modalità operative cui attenersi nella trattazione delle questioni in oggetto:

1. cessioni di credito già notificate a codesti Uffici, nel rispetto dei requisiti sopra menzionati: gli Uffici possono procedere alla variazione con le normali procedure SPT WEB;
2. cessioni di credito già notificate a codesti Uffici, non rispondenti ai requisiti sopra menzionati: gli Uffici devono restituire la documentazione alle società finanziarie, le quali potranno inviarla nuovamente attenendosi alle istruzioni ricevute da questa Direzione;
3. future notifiche di cessioni di credito: in coerenza con quanto comunicato da questa Direzione alle società finanziarie, le comunicazioni andranno immediatamente restituite con l'invito di notificarle a questa Direzione competente in materia.

IL DIRIGENTE  
Roberta LOTTI